

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

9.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 18 NOVEMBRE 1939-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **NEGROTTO CAMBIASO**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo, conferimento del grado di sottotenente di complemento ad ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in possesso di determinati requisiti ed aggiornamenti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (<i>Modificato dal Senato</i>)	105
Trattamento economico del personale militare e militarizzato delle Forze Armate dello Stato, dislocato in Albania. (<i>Modificato dal Senato</i>)	107
Esame di una petizione	107

La riunione comincia alle 16.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo il Presidente della Commissione Consigliere nazionale Manaresi Angelo ed i Consiglieri nazionali Bottari, Ferretti di Castelferretto, Manfredini e Manni.

Constata che la Commissione è in numero legale.

RICCI GIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE si rende sicuro interprete del pensiero dei camerati, inviando un deferente saluto alle LL. EE. Pariani e Valle che hanno, per lunghi anni, retto degnamente, agli ordini del Duce, le nostre forze armate di terra e del cielo, nonchè alle LL. EE. Soddu, Sottosegretario di Stato per la Guerra, Pricolo, Sottosegretario di Stato per l'Aeronautica, Graziani, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Starace, Capo di Stato Maggiore della Milizia, di recente assunti alle loro alte cariche. Invia anche un caldo saluto a S. E. Russo che ha cessato di far parte della Commissione legislativa delle Forze Armate per essere stato assunto alla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. (*Vivi applausi*).

Discussione del disegno di legge: Reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo, conferimento del grado di sottotenente di complemento ad ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in possesso di determinati requisiti ed aggiornamenti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (*Modificato dal Senato*). (376-B)

PRESIDENTE riferisce in luogo del relatore Bottari ed illustra gli emendamenti che la Commissione legislativa del Senato

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ha apportato agli articoli 4, 5, 6 e 7 del disegno di legge.

All'articolo 4, che si riferisce al reclutamento di sottotenenti di amministrazione, invece di dire che essi « non sono tenuti » a frequentare corsi di applicazione e di perfezionamento, si è detto, per maggiore esattezza, « non frequentano ».

Per quanto ha riflesso al conferimento del grado di sottotenente di complemento agli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, con emendamento all'articolo 5, si sono richiesti, per quelli indicati alle lettere a) e b), altri requisiti e cioè che durante il periodo minimo di permanenza da ufficiale nella Milizia, « abbiano raggiunto, almeno nell'ultimo anno, la classifica di ottimo o di buono con tre ». Per quelli indicati alla lettera c), in luogo di generiche « qualità militari » si richiede che abbiano dimostrato presso i reparti operanti « sicura capacità di comando ». È stata inoltre aggiunta allo stesso articolo una lettera d) per la quale il grado di sottotenente di complemento può essere conferito anche a coloro che abbiano prestato anche meno di tre mesi di servizio effettivo da ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in zona di operazione, purchè rispondano alle condizioni di cui alla precedente lettera c) ed abbiano inoltre ottenuto una promozione per merito di guerra come ufficiali, ovvero una onorificenza nell'Ordine Militare di Savoia ovvero una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo al valor militare.

Infine, con emendamento all'ultimo capoverso dell'articolo medesimo, si vuole che l'esperimento teorico pratico cui dovranno essere sottoposti quelli indicati alle lettere c) e d), secondo le modalità da stabilire dallo stesso Ministero della guerra, sia inteso altresì ad accertare che la loro cultura generale non sia inferiore a quella richiesta ai candidati di cui alla lettera b).

All'articolo 6 si aggiunge la condizione che i detti ufficiali della Milizia, da nominarsi sottotenenti di complemento, non abbiano, all'atto della nomina, superato il quarantacinquesimo anno di età.

All'articolo 7 infine è stato soppresso l'ultimo comma col quale si stabiliva che gli ufficiali come sopra nominati non avrebbero prestato servizio di prima nomina.

GUGLIELMOTTI osserva che lo scopo della legge è quello di regolarizzare una posizione anormale e di disagio in cui erano venuti a trovarsi camerati che hanno indiscutibili benemeritenze politiche e che con la

loro permanenza nella Milizia hanno acquisito una sicura pratica di comando. Fa presente che si tratta semplicemente di conferire a questi camerati non altro che il grado di sottotenente di complemento e ritiene perciò sufficienti le garanzie che erano richieste dal disegno di legge quale era stato approvato dalla Commissione. Non vede, in particolare, la necessità di richiedere anche la qualifica di ottimo o di buono con tre, tanto più che la disposizione dovrebbe applicarsi non solo agli ufficiali della Milizia in servizio effettivo, ma anche a quelli che negli ultimi anni possono non avere avuto comando di reparto. Preferirebbe quindi che la disposizione rimanesse come era stata precedentemente approvata.

TARABINI concorda col camerata Guglielmotti che la richiesta della qualifica di ottimo o di buono con tre possa dar luogo ad inconvenienti, perchè riguarderebbe anche ufficiali nei quadri i quali, per non aver avuto comando di reparto, potrebbero non avere ottenuta la detta qualifica.

DEL CROIX fa rilevare la necessità di non ritardare l'approvazione del disegno di legge che deve tagliar corto ad una penosa situazione i cui inconvenienti sono stati già messi in luce. Non vede quindi l'opportunità di un nuovo rinvio della legge al Senato che darebbe l'apparenza di un contrasto che, in realtà, non può che ridursi ad una minima differenza di opinioni, quando gli emendamenti apportati da quella Commissione legislativa, di cui fanno parte alte personalità militari, si considerino come tendenti a fare apparir chiaro che a questi ufficiali della milizia, verso cui si è tutti animati dal desiderio di dare questa prova di simpatia e di solidarietà, non si regala nulla, conferendo loro il grado di ufficiale dell'esercito. Viceversa, l'opporvi alla richiesta di quel minimo di garanzie non ridonderebbe a vantaggio morale di cotesti ufficiali. Fa inoltre rilevare che la richiesta delle qualifiche in questione è norma comune a tutte le amministrazioni; che non è il caso di preoccuparsi troppo di qualche singolo inconveniente, dovendo la legge riguardare la generalità dei casi, e che, infine, si deve fare affidamento nello spirito con il quale la legge verrà applicata.

Loda l'emendamento che estende la portata del provvedimento anche a coloro che, pur non avendo il minimo di permanenza in zona di operazioni, hanno però avuto ricompense al valore e propone di approvare senza altro indugio il disegno di legge come è stato emendato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

CECI si associa al desiderio comune di accelerare l'approvazione del disegno di legge.

Non vorrebbe, però, che le note di classifica fossero state date in momenti in cui non si poteva pensare alle conseguenze che tali note avrebbero avuto agli effetti della legge in esame. Ritiene che anche quando non si parlava di dette classifiche, fosse implicita la necessità di un rapporto favorevole; ora ravvisa l'opportunità di un temperamento per il quale il rapporto favorevole del Comando della milizia possa tener luogo della rigorosa terminologia della classifica. Aggiungerebbe perciò la frase: « o purchè abbiano un rapporto favorevole del Comando della milizia ».

MAZZETTI trova che basterebbe dire semplicemente: « su proposta del Comando generale ».

TARABINI ritiene preferibile, ad un rinvio della legge, il fare una raccomandazione al Comando generale della milizia affinché — in base a quanto è emerso dalla discussione — riveda le note caratteristiche di questi ufficiali di cui la legge si occupa, o ne tenga conto per quelle da compilarci per la fine dell'anno.

DEL CROIX non vorrebbe che si avesse l'aria di voler ottenere per questi camerati una straordinaria indulgenza. Si dichiara convinto che tutti costoro abbiano il diritto di essere nominati ufficiali dell'esercito; tuttavia, pur dovendosi presumere che i superiori diretti abbiano giudicato con giustizia e saggezza, per qualche caso singolo sarà opportuno che il Comando della milizia riveda le note caratteristiche. Non ha dubbio che questi casi saranno esaminati col migliore spirito possibile.

CARRAROLI fa rilevare la situazione di disagio che creerebbe un rinvio della legge al Senato, in quanto i corsi di preparazione di questi ufficiali della milizia sono stati già ultimati ed egli può dire che tutte le classifiche attribuite rispondono a quelle specificate negli emendamenti in discussione. Ritiene sufficiente, per i fini di cui si è parlato, la forma di raccomandazione al Comando della milizia.

GUGLIELMOTTI, aderisce prospettando però la necessità di far osservare che la qualifica dovrebbe essere data in rapporto al grado di sottotenente da ricoprire nell'Esercito, poichè un ufficiale di grado superiore nella Milizia può avere una qualifica mediocre nel grado che riveste, mentre può essere ottimo pel grado di sottotenente di complemento.

MAZZETTI e CECI concordano.

PRESIDENTE ritiene che con questa raccomandazione sia stato ben precisato il pensiero della Commissione e pone a partito gli articoli emendati.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale militare e militarizzato delle forze armate dello Stato, dislocate in Albania. (Modificato dal Senato). (383-B)

PRESIDENTE riferisce in sostituzione del relatore Manaresi Angelo, Presidente della Commissione.

Avverte che all'articolo 15 del disegno di legge già approvato da questa Commissione, la Commissione legislativa del Senato ha apportato un emendamento nel senso di chiarire che le norme di attuazione della legge saranno emanate con Regio decreto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV n. 100; altrimenti, con l'altra dizione, poteva sorgere il dubbio che si conferisse, contrariamente alle superiori direttive, una particolare delega ai ministri interessati.

Propone quindi l'approvazione dell'articolo così emendato: lo mette a partito.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo (Vedi Allegato).

Esame di una petizione.

SACCO, Relatore, riferisce che il tenente di fanteria, Paolo Gibilisco, di 67 anni, collocato in congedo assoluto per limiti di età, in base alla legge del 1926, chiede la reinscrizione nella riserva in base alla successiva legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, che ha elevato i limiti di età per il collocamento in congedo assoluto.

Ritiene che, sebbene la legge non abbia effetto retroattivo, tuttavia il Ministero della guerra possa esaminare la situazione del Gibilisco. Propone pertanto che la petizione sia trasmessa al Ministero della guerra per l'esame del merito.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del relatore.

(È approvata).

La riunione termina alle 16,45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo, conferimento del grado di sottotenente di complemento ad ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in possesso di determinati requisiti ed aggiornamenti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (376-B)

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, è sostituito dal seguente, con decorrenza dall'anno scolastico 1937-1938:

« Gli allievi delle accademie militari (di qualunque provenienza) che compiono i relativi corsi nello stesso anno, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi e corpi sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione. L'anzianità relativa dei sottotenenti stessi è determinata secondo le norme stabilite dal regolamento ».

ART. 2.

All'articolo 37 del testo unico predetto è aggiunto il seguente comma:

« I grandi invalidi ed i mutilati anatomici sono esonerati dall'esperienza pratica ».

ART. 3.

Allo scopo di raggiungere le situazioni organiche previste per gli anni 1939 e 1940 dalle tabelle allegate alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni, per i gradi di subalterno del corpo di amministrazione, il Ministro della guerra è autorizzato ad effettuare in ciascuno di detti anni un reclutamento straordinario di

sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo mediante concorso, per titoli ed esami, fra i subalterni di complemento di amministrazione del Regio esercito e delle altre forze armate dello Stato che siano in possesso del diploma di ragioniere o di perito commerciale, abbiano ultimato, alla data del bando di concorso, il servizio di prima nomina e non abbiano superato, alla data stessa, il 28° anno di età.

I posti da mettere a concorso non possono superare il numero di 74 per l'anno 1939 e il numero di 39 per l'anno 1940.

ART. 4.

I sottotenenti reclutati ai sensi del precedente articolo 3, sono nominati in servizio permanente da una data posteriore a quella sotto la quale in ciascun anno sono nominati sottotenenti gli allievi dell'Accademia militare. Essi non frequentano corsi di applicazione o di perfezionamento e sono promossi al grado di tenente, semprechè prescelti, dopo tre anni di anzianità nel grado.

ART. 5.

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i quali non rivestono grado di ufficiale in altra forza armata, possono conseguire — limitatamente agli anni 1939 e 1940 — la nomina a sottotenente di complemento se siano:

a) provvisti (come titolo minimo di studio) del certificato di promozione all'ultimo anno di una scuola media superiore, purchè abbiano una permanenza minima di tre anni da ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, durante i quali abbiano raggiunto, almeno nell'ultimo anno, la classifica di ottimo o buono con tre;

b) provvisti di titolo di studio di scuola media, inferiore a quello indicato alla lettera precedente, purchè abbiano una permanenza minima di cinque anni da ufficiale della Mi-

lizia volontaria per la sicurezza nazionale, ed abbiano, come i precedenti, raggiunto, almeno nell'ultimo anno, la classifica di ottimo o buono con tre;

c) se abbiano prestato non meno di tre mesi di servizio effettivo da ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione, presso reparti operanti ed abbiano dimostrato sicura capacità di comando, anche se non siano in possesso dei predetti titoli di studio;

d) se abbiano prestato anche meno di tre mesi di servizio effettivo da ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in zona di operazione, purchè rispondano alle condizioni di cui alla precedente lettera c) ed abbiano inoltre ottenuto una promozione per merito di guerra come ufficiali, ovvero una onorificenza nell'Ordine Militare di Savoia ovvero una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo al valor militare.

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di cui alle lettere a) e b) del presente articolo debbono partecipare all'attività addestrativa dei reparti del Regio esercito e superare un esperimento finale da determinarsi dal Ministero della guerra; quelli indicati alle lettere c) e d) dovranno superare un esperimento teorico-pratico secondo le modalità da stabilire dallo stesso Ministero della guerra, inteso altresì ad accertare che la loro cultura generale non sia inferiore a quella richiesta ai candidati di cui alla lettera b).

ART. 6.

Il provvedimento è applicato soltanto agli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, non aventi grado di ufficiale in altra forza armata, che al 1° gennaio 1939-XVII abbiano già acquisito le suddette permanenze minime nei quadri della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e che, all'atto della nomina, non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

ART. 7.

Tutti gli ufficiali di cui al precedente articolo 6 saranno nominati sottotenenti normalmente nell'arma o corpo di provenienza se abbiano prestato servizio militare.

In caso contrario saranno nominati nell'arma o corpo presso cui saranno giudicati idonei.

Trattamento economico del personale militare e militarizzato delle forze armate dello Stato, dislocato in Albania. (383-B)

ART. 1.

Al personale militare a terra delle forze armate dello Stato, nonché al personale civile militarizzato, dislocato in Albania, sono estese le disposizioni del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 716, e relative norme esecutive, in quanto applicabili, con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli.

ART. 2.

L'indennità di cui alla colonna 4 della tabella A annessa al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, ferme restandone la misura e le modalità di concessione, è denominata indennità di equipaggiamento Albania.

ART. 3.

Agli ufficiali, marescialli, sergenti maggiori e sergenti (e gradi corrispondenti) sono dovuti gli assegni di cui alle tabelle A, B e C annesse al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, tranne quelli contemplati dalla colonna 3 della tabella A per gli ufficiali e marescialli (e gradi corrispondenti) e dalla colonna 5 della tabella C per i sergenti maggiori e sergenti (e gradi corrispondenti) che sono sostituiti dalla seguente speciale indennità d'Albania, soggetta alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, numero 561:

a) ufficiali e marescialli (e gradi corrispondenti):

indennità mensile ragguagliata all'importo mensile dello stipendio contemplato dalle tabelle vigenti al 30 novembre 1930-IX, aumentato di metà;

b) sergenti maggiori e sergenti (e gradi corrispondenti):

indennità giornaliera di lire 8.40.

ART. 4.

Ai caporali maggiori, caporali e soldati (e gradi corrispondenti) è dovuta la seguente speciale paga giornaliera d'Albania, restando soppresse quelle indicate nelle colonne 3 e

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

4 della tabella C annessa al citato Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201.

caporali maggiori (e gradi corrispondenti) lire 8.05 netta giornaliera;

caporali (e gradi corrispondenti) lire 6.90 netta giornaliera;

soldati (e gradi corrispondenti) lire 5.75 netta giornaliera.

Agli appuntati dei carabinieri Reali, ai sottocapi della Regia marina, ed ai primi avieri della Regia aeronautica, ai carabinieri Reali, ai comuni della Regia marina ed agli avieri scelti ed avieri della Regia aeronautica è dovuta, rispettivamente, oltre la normale paga del Regno, la speciale indennità giornaliera di Albania di lire 5.75 e di lire 5.175 soggetta alle riduzioni di cui al precedente articolo 3 ovvero la paga netta giornaliera di cui al comma precedente se più favorevole.

Al personale civile militarizzato equiparato ai gradi di caporale maggiore, caporale e soldato e che abbia optato per il trattamento normale spettantegli in base al grado gerarchico rivestito nel proprio ruolo civile, nonchè ai caporali maggiori, caporali e militi della Croce Rossa Italiana, è dovuta, rispettivamente, in aggiunta al predetto trattamento od agli assegni contemplati dal regolamento organico dell'Associazione, la speciale indennità giornaliera d'Albania di lire 5.75, di lire 5.175 e di lire 4.60, soggetta alle riduzioni di cui sopra.

ART. 5.

Il trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 4 compete anche al personale della Regia marina imbarcato su Regie Navi dal giorno della partenza per l'Albania a quello di rientro in uno dei porti del Regno. Durante lo stesso periodo non competono al personale stesso gli aumenti percentuali stabiliti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni di imbarco approvato con Regio decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1156, nè l'aggio previsto dal Regio decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 245.

ART. 6.

L'indennità di rappresentanza di cui alla tabella B annessa al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, è dovuta nella seguente misura annua lorda nominale, sog-

getta cioè alle riduzioni di cui al precedente articolo 3:

generale di corpo d'armata (e gradi corrispondenti)	L.	24,000
generale di divisione (e gradi corrispondenti)	»	18,000
generale di brigata (e gradi corrispondenti)	»	12,000
colonnelli e comandanti di base, anche se di grado inferiore	»	7,200

ART. 7.

In luogo del soprassoldo di cui alla colonna 5 ed alla colonna 6, rispettivamente delle tabelle A e C annesse al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, è dovuto un soprassoldo d'Albania nella seguente misura lorda nominale, soggetto cioè alle riduzioni indicate nel precedente articolo 3:

ufficiali generali (e gradi corrispondenti)	L.	30.00
colonnelli (e gradi corrispondenti)	»	24.00
tenenti colonnelli, maggiori e primi capitani (e gradi corrispondenti)	»	20.40
capitani e primi tenenti (e gradi corrispondenti)	»	18.00
tenenti, sottotenenti ed aspiranti (e gradi corrispondenti)	»	15.00
aiutanti di battaglia, marescialli dei tre gradi (e gradi corrispondenti)	»	9.60
sergenti maggiori (e gradi corrispondenti)	»	3.00
sergenti (e gradi corrispondenti)	»	2.40

Ai caporali maggiori, caporali e soldati (e gradi corrispondenti) detto soprassoldo è stabilito nella misura giornaliera netta di lire 0.46.

ART. 8.

Alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana spettano esclusivamente:

- a) l'indennità di equipaggiamento Albania, del grado di sottotenente;
- b) la speciale indennità d'Albania, del grado di sottotenente;
- c) il soprassoldo d'Albania, del grado di sottotenente;
- d) la razione viveri giornaliera, del grado di sottotenente.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 9.

Dal giorno dell'approntamento del reparto, o dal giorno della presentazione al reparto (per gli assegnativi dopo l'approntamento), a quello di partenza per l'Albania (escluso), a tutto il personale colà destinato spetta il trattamento economico ordinario del Regno, fatta eccezione per i caporali maggiori, caporali e soldati (e gradi corrispondenti) ai quali è corrisposta, rispettivamente, la paga speciale giornaliera netta di lire 4.66, di lire 4 e di lire 3.33, qualora più favorevoli di quella loro normalmente dovuta.

ART. 10.

La razione viveri è corrisposta in natura. Quando debba necessariamente essere corrisposta in contanti, la misura relativa sarà fissata dal comandante più elevato in grado residente nella località dove agisce il reparto, in relazione al costo dei generi sul mercato locale. La relativa determinazione sarà ratificata, al più presto, dal Ministro o dai Ministri militari interessati, di concerto col Ministro per le finanze.

ART. 11.

Lo speciale trattamento economico stabilito dalla presente legge spetta dal giorno in cui il personale abbandona i confini del Regno e, salvo quanto disposto per il personale rimpatriato dall'Albania, per motivi di salute, cessa dal giorno successivo a quello in cui vi fa ritorno.

ART. 12.

Il trattamento economico previsto dalla presente legge spetta anche al personale della Regia marina imbarcato facente parte dei ruoli delle forze da sbarco o ad esse aggregato, ivi compreso il personale delle imbarcazioni con le quali si è proceduto alle operazioni di sbarco ed il personale dei reparti spiaggia o ad esso aggregato. Il trattamento medesimo è dovuto a partire dal giorno dello sbarco e cessa il giorno successivo a quello di rientro a bordo.

Lo stesso trattamento spetta altresì al personale della Regia aeronautica che, pur non essendosi trasferito in Albania, abbia partecipato a particolari missioni di volo sul territorio albanese.

ART. 13.

Al personale comandato a prestar servizio presso l'intendenza o le basi, dislocate nel Regno, delle Forze armate inviate in Albania sarà corrisposta un'indennità giornaliera pari all'indennità di marcia per i primi 30 giorni di tale servizio e, per il tempo successivo, pari a metà della detta indennità. Il medesimo trattamento compete al personale del Battaglione San Marco dal giorno della partenza dalla propria sede, per tutto il periodo di permanenza nella sede di concentramento, fino alla data di imbarco per l'Albania.

Il trattamento di cui sopra, non è dovuto al personale già residente nelle sedi dell'intendenza o delle basi in parola, e cesserà di essere corrisposto al personale che vi venne trasferito a datare dal giorno successivo a quello in cui gli viene notificato il provvedimento, dal quale ultimo giorno decorreranno le otto giornate di indennità di soggiorno dovute ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 18 marzo 1929-VII, n. 394.

ART. 14.

Al personale contemplato dalla presente legge non sono applicabili le disposizioni relative alla licenza ordinaria coloniale, nonché quelle riguardanti il rimborso, previsto dagli ordinamenti coloniali, delle spese di magazzino delle masserizie e del mobilio depositato nella sede di servizio all'atto della destinazione del personale stesso in Albania.

ART. 15.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze ed, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, saranno emanate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

ART. 16.

La presente legge ha vigore dal 6 aprile al 31 dicembre 1939-XVIII, fatta eccezione per l'articolo 8, il quale ha vigore dal 25 marzo al 31 dicembre 1939-XVIII.